

**FAQ - Ri.Circo.Lo. Risorse Circolari in Lombardia per il sostegno alle PMI lombarde per lo sviluppo di azioni di economia circolare. Edizione dedicata alle filiere della plastica e del tessile (d.d.s. n. 5293/2024)**

**FASE DI ADESIONE**

**1) Per determinare se l'impresa rientri nella filiera della plastica o del tessile è disponibile un elenco di codici ATECO ammissibili?**

Il bando non prevede restrizioni su codici ATECO, se non per quanto riguarda i codici ATECO relativi ai settori esclusi dal regolamento De Minimis (art. 1, par. 1 e 2 del Reg. (UE) 2023/2831).

**2) E' consentita la partecipazione al bando da parte delle micro imprese?**

Sì, la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese è complessivamente definita come PMI.

**3) Un progetto che riguarda sia la plastica che la gomma è ammissibile?**

L'ammissibilità dei progetti deve sempre essere valutata nello specifico. Tuttavia, in linea di massima, si ritiene che un progetto riguardante la gomma si collochi nell'ambito della filiera della plastica oggetto del bando, visti la natura e i processi di lavorazione comuni ai due materiali.

**4) Nel caso di partecipazione in forma aggregata, è previsto un numero minimo di imprese?**

Non è previsto un numero minimo di imprese.

**5) Alla lettera a) par. B.3 del bando come spese ammissibili si fa riferimento a "beni strumentali, macchinari, sistemi di automazione e tecnologie adattive, impianti di produzione, attrezzature e arredi, necessari per il conseguimento delle finalità progettuali; revamping dei macchinari esistenti". Sono ammissibili beni strumentali che non rientrano nelle categorie successivamente declinate (macchinari, sistemi di automazione e tecnologie adattive, impianti di produzione, attrezzature e arredi)?**

Sì, sono ammissibili spese per beni strumentali che non rientrano nelle categorie successivamente declinate (macchinari, sistemi di automazione e tecnologie adattive, impianti di produzione, attrezzature e arredi) anche se le categorie declinate dovrebbero essere piuttosto esaurienti. A titolo esemplificativo, nel caso di acquisto di un macchinario se quest'ultimo, per essere utilizzato, necessita di stampi, essi possono essere definiti beni strumentali e possono rientrare tra le spese ammissibili.

**6) Alla lettera a) e alla lettera b) del par. B.3 del bando come spese ammissibili si specifica che "È ammesso anche l'acquisto di beni e attrezzature usati". I beni specificati alle lettere a) e b) sono ammissibili tutti anche se usati o ad esempio "macchinari, sistemi di automazione e tecnologie adattive, impianti di produzione, attrezzature e arredi" usati non sono ammissibili?**

Tutte le tipologie di spesa indicate alle lettere a) e b) sono ammissibili anche se riferite a beni usati alle condizioni di cui all'art. 16 del D.P.R. 22 del 05/02/2018 (vedi ALLEGATO I "Criteri per

la rendicontazione delle spese” anche per quanto riguarda la documentazione da conservare presso la sede del soggetto beneficiario).

**7) Il progetto da presentare deve essere completamente innovativo oppure potrebbe riguardare il ricambio di determinati componenti che, basato su uno studio, migliorerebbero la percentuale di scarto prodotto?**

È ammissibile anche il ricambio di componenti/adeguamento di parte dell’impianto che permetta di conseguire i risultati attesi previsti dal bando relativamente a:

- riduzione della produzione di rifiuti (ad esempio, scarto prodotto);
- minor utilizzo di materie prime;
- utilizzo di sottoprodotti o prodotti da “End of Waste” in sostituzione di risorse/materie prime;
- incremento di rifiuti riciclati o avviati a riciclo.

**8) Sono ammissibili a contributo spese relative ad investimenti avviati prima della presentazione della domanda?**

Gli investimenti possono essere già stati avviati (purchè non conclusi) e saranno ammissibili solo le spese sostenute dopo la presentazione della domanda.

**9) Come verificare il “superamento, nella misura minima del 30%, della somma dei risultati attesi”?**

Sulla base di quanto indicato nel bando al punto c.4.d, l’intensità di finanziamento viene incrementata al 60% se, ad un anno dalla rendicontazione, il beneficiario dimostra il superamento, nella misura minima del 30%, della somma dei risultati attesi (A+B+D oppure A+C+D), rispetto a quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al bando:

- A. risultato atteso “A - riduzione della produzione di rifiuti”;
- B. risultato atteso “B - minor utilizzo di materie prime”;
- C. risultato atteso “C - utilizzo di sottoprodotti o prodotti da “end of waste” in sostituzione di risorse/materie prime”;
- D. risultato atteso “D - incremento di rifiuti riciclati o avviati a riciclo”.

Un esempio pratico è il seguente: se in domanda presumo di risparmiare 100 t di rifiuti all’anno. Posso beneficiare del contributo al 60% se dimostro, dopo un anno, di aver risparmiato almeno 130 tonnellate di rifiuti (100 stimati inizialmente + incremento 30% di 100).

Inoltre, si precisa che l’intensità di finanziamento potrà essere incrementata dal 50% al 60%, purché nel rispetto dell’importo massimo previsto dal Regolamento de minimis (Reg. UE n. 2831/2023).

**10) Qualora il progetto consista in una nuova iniziativa come si effettua il calcolo di risparmio/ottimizzazione di acqua ed energia, emissioni di CO<sub>2</sub> e risultati attesi?**

Come indicato ai punti 3 e 4 della Relazione Tecnica di Progetto (ALLEGATO C del bando), la valutazione di risparmio/ottimizzazione di acqua ed energia ed emissioni di CO<sub>2</sub> non è obbligatoria e può essere effettuata anche solo in termini qualitativi.

Per quanto riguarda invece i risultati attesi, come indicato al punto 5 della Relazione Tecnica di Progetto (ALLEGATO C del bando), qualora il progetto non riguardi modifiche a linee produttive già esistenti ma consista in una nuova iniziativa, i risultati attesi devono essere calcolati considerando i dati di progetto come produzione/utilizzo/riciclo “post” rispetto a dati ricavati da prassi comunemente utilizzate che possono essere prese come riferimento per produzione/utilizzo/riciclo “ante”.

**11) Un progetto che riguarda la sostituzione di un imballaggio in plastica con imballaggi in materiali alternativi è ammissibile?**

Sì, al par. B.2 non in tutti i punti è fatto esplicito riferimento agli imballaggi. In ogni caso, sono ammissibili anche progetti che prevedano modifiche alle linee produttive per la riprogettazione non solo in senso stretto dei prodotti ma anche dei loro imballaggi ai fini di un miglioramento del fine vita (maggiore riciclabilità), anche attraverso l'utilizzo di materiali alternativi. Il miglioramento della riciclabilità dovrà essere comunque dimostrato, come previsto dal bando.

**12) Considerato che l'agevolazione concessa dal bando Ri.Circo.Lo non è cumulabile con altri aiuti di Stato concessi da altre pubbliche amministrazioni per gli stessi costi ammissibili, chiediamo se l'incentivo concesso con la Legge Sabatini rientra tra questi aiuti oppure no, in quanto è unicamente un'agevolazione fiscale e non un contributo a fondo perduto.**

La Nuova Sabatini è un aiuto di stato comunicato in esenzione a valere sui regolamenti unionali relativi al settore di riferimento.

Occorre considerare che tale contributo statale, in conto interessi, viene concesso su un finanziamento non per mera liquidità ma su programmi di investimento che prevedono costi individuabili e pertanto, stante la disposizione regionale, non è possibile cumulare indipendentemente dallo strumento di aiuto (sovvenzione regionale e contributo in conto interessi statale equiparabile a sovvenzione) ove i contributi coprano i medesimi beni/costi oggetto di finanziamento.

**13) Rispetto al criterio di valutazione “Percentuale di cofinanziamento da parte dell'impresa/agggregazione (al netto della premialità di cui al punto d.)”, si chiede come è calcolata tale percentuale anche nell'eventualità che si tratti di una singola impresa non facente parte di un'agggregazione.**

La percentuale di cofinanziamento da parte di una singola impresa non facente parte di un'agggregazione è calcolata automaticamente da bandi e Servizi con la seguente formula:  $(\text{Spese ammissibili} + \text{Eventuali ulteriori spese} - \text{Agevolazione richiesta}) / (\text{Spese ammissibili} + \text{Eventuali ulteriori spese})$ .

Eventuali ulteriori spese sostenute per il progetto sono le spese per cui non viene richiesto il contributo regionale incluse, nel caso di aggregazioni, le spese a carico dei soggetti partecipanti al progetto non beneficiari dei contributi. Le ore del personale, per esempio, non

sono ritenute spese ammissibili e il loro costo non può essere considerato nella quota di cofinanziamento.

Si segnala in relazione a questo criterio di valutazione, un refuso presente nel bando che è stato rettificato con d.d.s. n. 7081 del 09.05.2024 già presente tra gli allegati nella pagina del bando in oggetto di Bandi e Servizi.

**14) Gli “utensili industriali di grandi dimensioni” (i.e. macchinari del processo produttivo) possono o meno ritenersi validamente ESCLUSI dal campo di applicazione del principio DNSH e dal conseguente obbligo di fornire la documentazione in sede di rendicontazione del bando in oggetto?**

Con riferimento alla tabella del par. C.4.b.2 punto 2 lett. e), gli “utensili industriali di grandi dimensioni”, considerate le esclusioni previste all'art. 3 del d.lgs. 49/2014:

- sono esclusi dal punto “Acquisizione di nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche, come classificate nell’Allegato III del d.lgs. n. 49/2014 e s.m.i., fatte salve le esclusioni di cui all’articolo 3 del medesimo decreto”.
- sono tuttavia ricompresi alla riga successiva della tabella riguardante “Nel caso di dismissione di macchinari o di apparecchiature elettriche ed elettroniche..”, i macchinari come definiti dalla direttiva macchine 2006/42/CE, nel caso in cui il progetto riguardi anche la sostituzione e dismissione di vecchi macchinari.

**15) Per quanto riguarda la voce di spesa d) del paragrafo B.3, “registrazione e sviluppo di marchi e brevetti”, si ritengono ammissibili le spese per la fase di deposito dei brevetti? Anche per il deposito per marchi e brevetti internazionali? Nello specifico si ritengono ammissibili le tasse relative all’iter e l’eventuale consulenza di mandatari abilitati?**

Rientrano tra le spese ammissibili anche le spese sostenute per la fase di deposito, indipendentemente dalla conclusione dell’iter e dai risultati conseguiti. Sono ammissibili anche le spese l’ottenimento di marchi e brevetti internazionali.

Sono ammissibili le spese di consulenza per lo sviluppo ed il deposito del brevetto e sono ammissibili imposte, tasse o oneri solo se sono realmente e definitivamente sostenuti dal beneficiario.

Si segnala, a proposito di brevetti, anche uno specifico “Bando brevetti 2023” nel quale il contributo regionale è standardizzato.

(<https://fesr.regione.lombardia.it/bando/RLF12023035064>).

**16) In riferimento all’Allegato C – Relazione Tecnica, punto “Efficacia dell’investimento”, si chiede di specificare come eseguire tale calcolo.**

Il rapporto è calcolato automaticamente da Bandi e Servizi con l’applicazione delle seguenti formule.

In particolare, verranno applicate le seguenti formule:

*Indicatore  $I_A$ = Risultato atteso A / Produzione di rifiuti pre*

*Indicatore  $I_B$ = Risultato atteso B / Utilizzo materie prime pre*

*Indicatore  $I_C$  = Risultato atteso C / Utilizzo sottoprodotti post<sup>1</sup>*

*Indicatore  $I_D$  = Risultato atteso D / Riciclo rifiuti post*

*Uso efficiente delle risorse:  $E = I_A + I_D + (I_B \text{ o } I_C \text{ a seconda del progetto})$*

*Efficacia dell'investimento = Costo del progetto / Uso efficiente delle risorse*

Inserendo i dati di input richiesti da Bandi e Servizi nelle apposite caselle, relativamente ai risultati attesi e al costo del progetto, sarà il sistema ad applicare le formule e generare il valore relativo all'Efficacia dell'investimento.

**17) È possibile presentare un progetto in cui l'investimento si articolerà su più di una sede? Quale sede deve essere indicata nel modulo di domanda?**

E' possibile articolare il progetto su più di una sede operativa purché siano tutte ubicate sul territorio lombardo e siano attive alla presentazione della domanda o attivate entro e non oltre la richiesta di erogazione del saldo.

Nel caso di progetti presentati in aggregazione, ogni partner può indicare una propria sede per la realizzazione del progetto.

Nel caso sia necessario, anche a livello di singola impresa, individuare più di una sede ai fini della realizzazione del progetto (ad esempio, inerente azioni di simbiosi industriale), è possibile aggiungere le ulteriori sedi nel campo "Note sede operativa".

Tutte le sedi operative interessate dalla realizzazione del progetto devono essere riportate nella domanda. Tutte le spese ammissibili devono essere riconducibili alle sedi operative dichiarate quali sedi di realizzazione del progetto.

**18) L'acquisto e installazione di un impianto fotovoltaico finalizzato all'efficientamento del processo produttivo può rientrare nella voce "e) opere edili-murarie e impiantistiche e spese di progettazione e direzione lavori nel limite del 25% della voce di spesa di cui alla lettera a) se direttamente correlate e funzionali all'installazione dei beni di cui alla voce a), che non siano qualificabili come "ristrutturazioni importanti"; del par. B.3 del bando?**

L'acquisto e installazione di un impianto fotovoltaico finalizzato all'efficientamento del processo produttivo risulta ammissibile e rientra nella voce e) del par. B.3, in particolare risulta ammissibile solo nel limite del 25% della voce di spesa di cui alla lettera a), solo se direttamente correlato e funzionale all'installazione dei beni di cui alla voce "a) acquisto e installazione di beni strumentali, macchinari, sistemi di automazione e tecnologie adattive, impianti di produzione, attrezzature e arredi, necessari per il conseguimento delle finalità progettuali; revamping dei macchinari esistenti."

**19) Al punto B.3 "Spese ammissibili", voce A), è indicato "acquisto e installazione di beni strumentali, macchinari, (...). Nel caso in cui un'impresa beneficiaria acquisiti un macchinario da un fornitore ma la relativa installazione sia effettuata da un fornitore diverso e specializzato, sono ammesse le fatture relative alla sola installazione? Se sì, vanno conteggiate sempre nella voce A)?**

---

<sup>1</sup> L'indicatore  $I_C$  = (Risultato atteso C / Utilizzo sottoprodotti post) è stato così rettificato con d.d.s. n. 7485 del 16/05/2024

Si conferma l'ammissibilità delle spese di installazione dei macchinari anche se fatturate separatamente dal loro acquisto e da un diverso fornitore. Tali spese sono ricomprese nella voce a) se riferite esclusivamente all'installazione del macchinario. Le spese relative a "opere edili-murarie, impiantistiche... correlate e funzionali all'installazione dei beni di cui alla voce a)" sono individuate alla voce e).

**20) Ai fini del calcolo della premialità "Rilevanza della componente femminile/giovanile nel team di progetto", così come previsto dal par. C.3.d, devono essere considerati tutti i dipendenti dell'azienda richiedente il contributo o solo i dipendenti coinvolti direttamente nel progetto?**

I componenti del team di progetto devono svolgere un ruolo attivo all'interno del progetto e tale ruolo deve essere riportato nella dichiarazione da rendere secondo lo schema riportato in allegato G.

**21) Il costo delle ore del personale utilizzate per la realizzazione del progetto possono essere considerate nella quota di cofinanziamento?**

Le ore del personale non sono ritenute spese ammissibili e il loro costo non può essere considerato nella quota di cofinanziamento.

**22) Un organismo di ricerca può fare parte dell'aggregazione?**

Secondo il par. A.3, possono partecipare all'aggregazione anche soggetti che non siano micro, piccole e medie imprese, ma detti soggetti non potranno essere in alcun modo beneficiari di contributi e le spese che dovessero eventualmente sostenere non saranno ritenute ammissibili al contributo, ma saranno comunque tenute in considerazione in sede di valutazione del progetto potendo contribuire alla quota di cofinanziamento.

**23) I valori ex ante ed ex post necessari per la quantificazione dei diversi risultati attesi (A,B,C,D), di cui al par. C.1 punto 8 lett. d) del bando, devono riferirsi all'intera azienda oppure solo alla linea produttiva interessata dall'investimento?**

I valori necessari per la quantificazione dei risultati attesi (A,B,C,D) devono riferirsi alla linea produttiva su cui interviene il progetto.

**24) Al paragrafo B.1.b, punto 4, del bando si esclude la cumulabilità della misura prevista dallo stesso con "altri aiuti di Stato concessi da altre pubbliche amministrazioni per gli stessi costi ammissibili". L'utilizzo di un finanziamento garantito da MMC (Mediocredito Centrale) per la realizzazione dell'investimento oggetto del bando è compatibile con il predetto divieto di cumulo?**

L'utilizzo di un finanziamento garantito da MCC è compatibile solo se presentato nella linea de minimis del Fondo centrale di Garanzia per la liquidità senza costi individuabili. Non è, invece, compatibile un progetto presentato sulla linea GBER del Fondo centrale di Garanzia per gli stessi costi ammissibili.

## **FASE DI RENDICONTAZIONE**

### **1) Quali sono i termini per la fine lavori e rendicontazione?**

Come riportato nel bando al paragrafo C.4.b “Erogazione dell’agevolazione” punto 3, l’intervento dovrà essere realizzato e rendicontato nel termine massimo di 24 mesi dalla data del decreto di concessione del contributo, salvo proroga. Si precisa che sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione e non alla data di pubblicazione del bando.

### **2) È ammessa la cumulabilità tra il contributo concesso a valere sul Bando Ri.Circo.Lo. e la Misura Transizione 5.0? In caso affermativo, le agevolazioni possono essere calcolate sui medesimi costi ammissibili oppure la Misura Transizione 5.0 deve applicarsi esclusivamente sulla quota di spesa residua non coperta dal contributo del bando?**

Il bando non è cumulabile con altri aiuti di Stato concessi da altre pubbliche amministrazioni per gli stessi costi ammissibili. Tuttavia, il contributo regionale può essere cumulabile con le misure generali che non si qualificano come aiuti di Stato (es. incentivi fiscali), nel limite del 100% dei costi ammissibili ed unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo d’aiuto più elevati applicabili in base alle norme pertinenti. Con riferimento alle modalità di calcolo dell’agevolazione prevista dal Piano Transizione 5.0 in caso di cumulo, si richiama quanto chiarito dal Sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze in risposta all’interrogazione parlamentare 4-06190 DEL BARBA, nella quale, in coerenza con quanto già espresso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy nella FAQ n. 8.6 del 10 aprile 2025, è stato precisato che «la base di calcolo del credito d’imposta deve essere assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili».

Pertanto, la cumulabilità tra il contributo concesso a valere sul bando Ri.Circo.Lo. e la Misura Transizione 5.0 deve essere valutata nel rispetto delle condizioni previste dal bando e dei limiti complessivi di agevolazione applicabili. Ne consegue che, come esposto a titolo esemplificativo nella già menzionata FAQ e ribadito nella citata risposta all’interrogazione parlamentare “nel caso di un investimento in relazione al quale l’impresa abbia già fruito di un’agevolazione con intensità d’aiuto pari al 60%, il credito d’imposta 5.0 si calcola applicando l’aliquota spettante, definita sulla base dei parametri di investimento e di risparmio energetico di cui all’articolo 10 del decreto attuativo, al residuo 40% dei costi”.

### **3) È possibile regolarizzare una fattura priva di CUP e dicitura del bando?**

E’ possibile regolarizzare una fattura priva di CUP nei seguenti casi e con le seguenti modalità.

- Per le fatture elettroniche emesse tramite Sistema di Interscambio, riferite ad operazioni successive al 31 maggio 2023, è resa operativa una procedura non fiscale per consentire l’integrazione del CUP nelle fatture elettroniche già emesse e transitate dal Sistema di Interscambio SDI con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 10 dicembre 2025, prot. n. 356540/2025, e con il successivo rilascio, dal 27 gennaio 2026, del servizio web di integrazione del CUP nell’area riservata del portale “Fatture e

Corrispettivi” di cui si fornisce il link <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/aree-tematiche/fatturazione-elettronica>.

Pertanto, per le fatture rientranti nell’ambito oggettivo del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, il beneficiario è tenuto, ove tecnicamente possibile, a utilizzare il servizio web di integrazione del CUP e a trasmettere all’Amministrazione la relativa evidenza (es. stampa o schermata dell’esito dell’integrazione).

- Per le fatture che non rientrano nell’ambito del servizio (ad esempio: fatture non emesse via SDI, fornitori esteri o altri casi esclusi dalla disciplina fiscale):
  - qualora emesse prima del CUP o fatturate da fornitori esteri, è possibile, come previsto dal bando al paragrafo C.4.b.2, lettera c), riportare il CUP nei documenti di pagamento o, nel caso in cui anche i pagamenti siano stati effettuati prima dell’ottenimento del CUP, è possibile omettere il CUP e fare unicamente riferimento all’ID progetto assegnato dal Sistema informativo in fase di presentazione della domanda;
  - qualora riferite ad operazioni successive all’ottenimento del CUP, resta ferma la possibilità, già prevista nella circolare MEF n. 5680 del 08/01/2025, di motivare l’impossibilità di apposizione del CUP, purché tale impossibilità sia adeguatamente documentata e non imputabile al beneficiario.

Qualora nelle fatture sia presente il CUP ma non sia riportata l’intera dicitura prevista dal bando, tale mancanza può essere sanata con dichiarazione fornita dal beneficiario o indicando il riferimento al bando nella quietanza.